In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da ceritficato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(65/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Viste le lettere del 28 maggio e del 29 ottobre 1964, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio di 20.000 tonnellate per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale

comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1º gennaio 1962, i suddetti prodotti venivano importati nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 5 % per la voce 45.01 A e dell'8 % per la voce 45.01 B;

Considerando che, dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della sua domanda, negli ultimi anni, mancando una produzione nazionale, le importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri e le esportazioni dei prodotti in oggetto hanno registrato la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

	Totale	C.E.E.	Paesi terz
Importazioni	Ì		
1961	12.841	198	12.643
1962	10.474	258	10.216
1963			
lo trimestre	2.095	67	2.028
2º trimestre	2.761	79	2.682
3º trimestre	3.923	79	3.844
4º trimestre	5.463	91	5.372
Totale	$\overline{14.242}$	316	13.926
	Į.		

(seguito) (in tonnellate				
Totale	C-E.E.	Paesi terzi		
3.732	100	3.632		
4.790	375	4.415		
6.136	391	5.745		
14.658	866	13.792		
396	394	2		
387	386	1		
253	252	1		
	:			
53	53			
61	61			
92	92	_		
	3.732 4.790 6.136 14.658 396 387 253	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, ai sensi dell'articolo 25, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo allineamento al regime comunitario del regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento delle sue industrie di trasformazione al prezzo più basso e più stabile possibile di tali prodotti che sono soggetti ad una fortissima concorrenza da parte di materie prime nuove, specie sintetiche, e quindi di evitare un aumento dei dazi applicabili in base alla propria tariffa nazionale; che, inoltre, la produzione comunitaria è assolutamente insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di dette industrie e che non è prevedibile alcun sensibile aumento in un prossimo avvenire;

Considerando che detto approvvigionamento delle industrie utilizzatrici dello Stato membro non sembra sia in grado di falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, in quanto i soli Stati membri che non godono di una deroga tariffaria sono l'Italia e la Francia, che sono produttori di sughero e possono in tal modo coprire almeno parzialmente i loro fabbisogni;

Considerando che, dal complesso della situazione sopra descritta, risulta che lo Stato membro richiedente incontra degli inconvenienti che giustificano la deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che inoltre tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che le importazioni del Regno dei Paesi Bassi sia in provenienza dai paesi terzi sia dalla Comunità durante questi ultimi anni e specialmente durante i primi tre trimestri del 1964 denotano un forte aumento dei fabbisogni olandesi per i prodotti in oggetto a partire dal 1962; che le importazioni in provenienza dai paesi terzi durante i primi 3 trimestri del 1964 sono state dell'ordine di 14.000 tonnellate, pari alle importazioni complessive del 1963; che è plausibile prevedere che le importazioni in provenienza dai paesi terzi durante il quarto trimestre 1964 registreranno un analogo aumento, in modo che le importazioni complessive per tutto il 1964 raggiungeranno almeno le 18.000 tonnellate; che, tenendo conto della tendenza generale all'aumento dei fabbisogni del Regno dei Paesi Bassi, è opportuno ritenere che

le importazioni in provenienza dai paesi terzi saranno di circa 20.000 tonnellate nel 1965;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente deve essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell'unione doganale; che bisogna considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del mercato comune e lo sforzo che deve essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi; che, nella fattispecie, tale sforzo deve colmare il divario esistente tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune, divario che è rispettivamente di 5 punti per la voce 45.01 A e di 8 punti per la voce 45.01 B;

Considerando che la Commissione deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario;

Considerando che, mentre per i contingenti tariffari concessi negli anni precedenti è sembrato opportuno, in via eccezionale, non fissare un dazio del contingente superiore al dazio nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento, allo stadio attuale della progressiva attuazione del mercato comune, sembra opportuno prevedere un dazio del contingente pari a circa la quarta parte della media degli sforzi di ravvicinamento compiuti finora verso i dazi delle due sottovoci della tariffa doganale comune per il sughero in oggetto, e ciò a decorrere dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, un contingente tariffario di 20.000 tonnellate appare adeguato; che, per quanto riguarda il dazio del contingente, la quarta parte circa della media degli sforzi di ravvicinamento calcolata sulla base suddetta induce a fissare tale dazio allo 0,5 %;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti e di cui i più importanti vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto entro i limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile a un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta indica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a introdurre un contingente tariffario al dazio dello 0,5 %, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di sughero naturale greggio, cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 20.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN